



“TERRE E ROCCE DA SCAVO MATERIALI DA DEMOLIZIONE”

Gli adempimenti, le autorizzazioni e la destinazione dei materiali da demolizione e delle terre e rocce da scavo

16 gennaio 2018

GESTIONE RIFIUTI E MATERIALI DA DEMOLIZIONE E SCAVO

FASE PROGETTUALE

- Redazione dell'elaborato previsto dalla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31, riportante la tipologia, la quantità e la destinazione finale dei materiali e dei rifiuti che saranno indicativamente prodotti nell'ambito della realizzazione delle opere oggetto del progetto

GESTIONE RIFIUTI E MATERIALI DA DEMOLIZIONE E SCAVO

FASE PROGETTUALE:

Il documento che riporta i materiali e i rifiuti che si prevede si produrranno nel cantiere deve riportare:

a) Per i rifiuti

- I codici CER dei rifiuti e la descrizione
- Le quantità presunte prodotte
- Le quantità da avviare allo smaltimento e quelle da avviare al recupero
- L'individuazione dell'impianto finale presso cui saranno conferiti i rifiuti
- Documentazione attestante la verifica che il titolare degli impianti individuati per il recupero/lo smaltimento si impegna ad accettare i rifiuti indicati

GESTIONE RIFIUTI E MATERIALI DA DEMOLIZIONE E SCAVO

FASE PROGETTUALE:

Il documento che riporta i materiali e i rifiuti che si prevede si produrranno nel cantiere deve riportare:

a) Per i materiali da scavo

- Le quantità presunte prodotte
- Le quantità da avviare al riutilizzo diretto in cantiere e quelle da avviare all'esterno
- L'individuazione della tipologia del riutilizzo diretto in cantiere
- L'individuazione del lavoro presso cui sono destinati I materiali da scavo in esubero
- Documentazione attestante la verifica che il progettista/direttore lavori/esecutore dell'opera del cantiere ricevente I materiali da scavo in esubero si impegna ad accettare tali materiali, provvedendo, altresì, ad adeguare, eventualmente il documento riportante il bilancio dei materiali/rifiuti afferente alla propria opera

GESTIONE RIFIUTI E MATERIALI DA DEMOLIZIONE E SCAVO

- Il documento riportante il bilancio dei materiali e dei rifiuti può essere corretto/modificato in qualunque fase dell'esecuzione dell'opera, previa approvazione di una perizia suppletiva
- Il nuovo documento deve essere sostituito presso gli enti che hanno approvato il progetto

TIPOLOGIE DI RIFIUTI DERIVANTI DA ATTIVITA' EDILI

- DA COSTRUZIONE
- DA DEMOLIZIONE
- DA SCAVO
- DA COSTRUZIONI/MANUTENZIONI STRADALI
- DA ATTIVITA' ACCESSORIE (es. Da manutenzione di veicoli/mezzi d'opera)

GESTIONE RIFIUTI INERTI

Art. 13 - ESTRATTO
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intendono per:

- a) **cantiere:** il luogo in cui sono effettivamente eseguiti i lavori di demolizione e costruzione, comprese le costruzioni stradali, e l'insieme dei luoghi interessati dalla realizzazione delle opere e dei depositi a servizio del cantiere, ed espressamente individuati nei piani di sicurezza allegati al progetto approvato dall'autorità competente e nel piano operativo di sicurezza di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili). Il cantiere costituisce, inoltre, luogo di produzione dei rifiuti, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera i), del d.lgs. 152/2006;
- g) **area attrezzata di stoccaggio e di deposito:** l'area o le aree recintate espressamente individuate nel piano di sicurezza e nel piano operativo di sicurezza, a servizio del cantiere, in cui sono assicurate le seguenti attività:
 - 1) ricovero dei mezzi d'opera;
 - 2) deposito dei materiali di costruzione;
 - 3) stoccaggio dei materiali inerti da scavo;
 - 4) stoccaggio dei materiali inerti da demolizione e costruzione, comprese le costruzioni stradali;
 - 5) Selezione, vagliatura, eventuale riduzione volumetrica dei materiali inerti da demolizione e costruzione, comprese le costruzioni stradali, destinati al riutilizzo diretto all'interno del cantiere;
 - 6) deposito preliminare dei rifiuti non pericolosi che residuano dalle attività di riutilizzo diretto all'interno del cantiere e di tutte le altre tipologie di rifiuto risultanti dalle attività svolte;
- h) **spostamento dei materiali:** la fase di eventuale trasferimento dei materiali inerti da scavo e dei materiali inerti da demolizione e costruzione, comprese le costruzioni stradali, dal luogo di esecuzione dei lavori all'area attrezzata di stoccaggio e di deposito, ai fini dell'effettuazione di una delle attività di cui alla lettera g). Tale fase non è soggetta alle disposizioni di cui al d.lgs. 152/2006;
- i) **trasporto:** la fase di avvio delle operazioni di smaltimento o di recupero dei rifiuti che residuano dalle operazioni di riutilizzo diretto all'interno del cantiere dei materiali di cui alle lettere a) e b), e degli altri rifiuti prodotti nel cantiere.

ATTIVITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI ALL'INTERNO DEL CANTIERE

- Deposito temporaneo
- Selezione dei rifiuti
- Trattamento dei rifiuti
- Riutilizzo/recupero all'interno del cantiere
- Avvio al recupero/smaltimento al di fuori del cantiere

GESTIONE DEPOSITO TEMPORANEO

- Può essere eseguito sia all'interno del cantiere che all'interno del deposito di cantiere esterno
- Deve rispettare i seguenti vincoli quantitativi-temporali:
 - Per i rifiuti NON pericolosi:
 - Max 30 mc di rifiuti, con avvio al recupero/smaltimento finale con cadenza trimestrale;
 - Indipendentemte dalla quantità avvio al recupero/smaltimento almeno una volta all'anno
 - Per i rifiuti pericolosi:
 - Max 10 mc, con avvio al recupero/smaltimento finale con cadenza bimestrale;
 - Indipendentemente dalla quantità avvio al recupero/smaltimento almeno una volta all'anno

GESTIONE DEPOSITO TEMPORANEO

MANCATO RISPETTO DELLA PRESCRIZIONE SUL DEPOSITO TEMPORANEO

-Per i rifiuti NON pericolosi:

- Max 30 mc di rifiuti, con avvio al recupero/smaltimento finale con cadenza trimestrale – sanzione penale con possibilità di commutazione in sanzione amministrativa se sanata la situazione
- Indipendentemente dalla quantità avvio al recupero/smaltimento almeno una volta all'anno – sanzione penale per discarica abusiva

-Per i rifiuti pericolosi:

- Max 10 mc, con avvio al recupero/smaltimento finale con cadenza bimestrale – sanzione penale con possibilità di commutazione in sanzione amministrativa se sanata la situazione ;
- Indipendentemente dalla quantità avvio al recupero/smaltimento almeno una volta all'anno – sanzione penale per discarica abusiva

ATTIVITA' DI CERNITA/SELEZIONE RIFIUTI ALL'INTERNO DEL CANTIERE

- All'interno dell'area di cantiere/deposito di cantiere possono essere eseguite tutte le operazioni di cernita/selezione dei rifiuti prodotti nelle diverse lavorazioni finalizzate alla separazione delle diverse tipologie da avviare :
 - A riutilizzo interno al cantiere
 - Recupero/smaltimento all'esterno del cantiere

TRATTAMENTO RIFIUTI ALL'INTERNO DEL CANTIERE

- All'interno del cantiere/deposito di cantiere possono essere eseguite le attività di trattamento dei rifiuti prodotti nelle diverse lavorazioni, finalizzate a:
 - Riduzione volumetrica
 - Separazione di frazioni diverse (es. separazione ferro da cemento nel calcestruzzo)

RIUTILIZZO/RECUPERO ALL'INTERNO DEL CANTIERE

- All'interno del cantiere possono essere riutilizzati/recuperati i materiali che residuano dalle diverse attività, eventualmente previo trattamento, **purché**
 - Espressamente previsto nel bilancio di produzione dei materiali/rifiuti allegato al progetto dell'opera;
 - I materiali derivanti da demolizione vengano sottoposti preventivamente ad operazioni di recupero;
 - I materiali da scavo vengano preventivamente caratterizzati;
 - Compatibili dal punto di vista qualitativo e statico con il riutilizzo/recupero previsto e quindi conformi, in relazione alla destinazione prevista, alle caratteristiche stabilite dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio del 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 (Allegato C);
- Tutto ciò che è riutilizzato/recupero, previa lavorazione e esecuzione analisi di caratterizzazione qualitativa e geotecnica all'interno del cantiere **non** è rifiuto

AVVIO AL RECUPERO/SMALTIMENTO AL DI FUORI DEL CANTIERE/DEPOSITO DI CANTIERE

CONDIZIONI PER CLASSIFICA COME SOTTOPRODOTTO

1. la **sostanza o l'oggetto** è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
2. è certo che **la sostanza o l'oggetto** sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
3. la **sostanza o l'oggetto** può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
4. l'ulteriore **utilizzo è legale**, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

AVVIO AL RECUPERO/SMALTIMENTO AL DI FUORI DEL CANTIERE/DEPOSITO DI CANTIERE

- Tutto ciò che non può trovare riutilizzo/recupero, previo trattamento e caratterizzazione, all'interno del cantiere deve essere avviato ad operazioni di recupero/smaltimento in idonei impianti/attività autorizzati
- I residui delle attività di demolizione, costruzione, comprese le costruzioni stradali, che vengono avviati al recupero/smaltimento al di fuori del cantiere/deposito di cantiere **è classificato rifiuto**;
- Le terre e le rocce da scavo che vengono avviati al recupero al di fuori del cantiere/deposito di cantiere **può essere classificato come sottoprodotto** se sussistono le condizioni previste dalla normativa;

AVVIO AL RECUPERO/SMALTIMENTO AL DI FUORI DEL CANTIERE/DEPOSITO DI CANTIERE

CONDIZIONI PER CLASSIFICA COME SOTTOPRODOTTO

- la sostanza o l'oggetto è **comunemente** utilizzato per scopi specifici;
- **esiste un mercato o una domanda** per tale sostanza od oggetto;
- la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- **l'utilizzo** della sostanza o dell'oggetto **non** porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI – FASE DI DEPOSITO

- Il deposito temporaneo all'interno del cantiere/nel deposito di cantiere **non** è soggetto ad autorizzazione;
- I produttori di **rifiuti NON pericolosi** prodotti nell'ambito delle attività di demolizione, costruzione e scavo, comprese le costruzioni stradali, **non** sono tenuti alla tenuta del registro di carico-scarico, né di aderire al sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);
- I produttori di **rifiuti pericolosi**, invece, sono sempre tenuti ad aderire al sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) che sostituisce gli adempimenti relativi alla tenuta del registro di carico-scarico, formulario di trasporto, MUD, se aventi più di 10 dipendenti

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI – FASE DI TRASPORTO

- Il trasporto dei materiali da demolizione, costruzione e scavo dal cantiere al deposito di cantiere **NON** è soggetto all'obbligo del formulario di identificazione; i materiali devono essere accompagnati da **bolle fiscali**;
- Il trasporto dei materiali da demolizione e costruzione, eventualmente trattati, e i materiali da scavo dal deposito di cantiere al cantiere al fine del recupero/riutilizzo NON è soggetto all'obbligo del formulario di identificazione; i materiali devono essere accompagnati da **bolle fiscali**;

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI – FASE DI TRASPORTO

- Il trasporto dei rifiuti da demolizione, costruzione e scavo dal cantiere/deposito di cantiere verso impianti di recupero/smaltimento è soggetto all'obbligo dell'emissione del formulario di identificazione dei rifiuti;
- Il trasporto dei rifiuti **NON PERICOLOSI** può essere effettuato:
 - Direttamente dal soggetto produttore, purché con mezzi propri e previa iscrizione alla cat. 2bis dell'Albo nazionale dei gestori ambientali;
 - Da impresa specializzata iscritta alla categoria 4 dell'Albo nazionale dei gestori ambientali
- Il trasporto dei rifiuti **PERICOLOSI** può essere effettuato:
 - Direttamente dal soggetto produttore, fino a 30 kg/30 litri/giorno, purché con mezzi propri e previa iscrizione alla cat. 2bis dell'Albo nazionale dei gestori ambientali e adesione obbligatoria al SISTRI
 - Da impresa specializzata iscritta alla categoria 5 dell'Albo nazionale dei gestori ambientali

GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 186 della Parte IV del d.lgs n. 152/2006, le terre e le rocce da scavo **possono essere classificati sottoprodotti** se sin dalla progettazione dell'opera da cui si origineranno è individuata in modo certo l'attività di recupero a cui saranno destinati

GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO

- **GESTIONE DELLE ROCCE:**

- qualora le rocce risultano essere di pezzatura tale da consentire l'avvio al riutilizzo tal quali, senza ulteriori lavorazioni, tali materiali possono rientrare nella classificazione di “sottoprodotto” (art. 184-bis) ed essere esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni sui rifiuti (art. 184-ter);

- **GESTIONE DELLE TERRE:**

- qualora le terre risultano qualitativamente tali da consentire l'avvio al riutilizzo tal quali, senza ulteriori lavorazioni, tali materiali possono rientrare nella classificazione di “**sottoprodotto**” (art. 184-bis) ed essere esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni sui rifiuti (art. 184-ter);
- la valutazione qualitativa dell'idoneità delle terre da scavo deve essere valutata sulla base di analisi di caratterizzazione, secondo le procedure stabilite dal DPR 13 giugno 2017, n. 120

GESTIONE TERRE DA SCAVO

DPR 120/2017

Terre e rocce da scavo: *“il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un’opera, tra le quali: gli scavi in genere, tra cui lo sbancamento, le fondazioni, le trincee; la perforazione, la trivellazione, la palificazione, il consolidamento; le opere infrastrutturali, tra cui le gallerie e le strade; la rimozione e il livellamento di opere in terra. Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali: quali il calcestruzzo, la bentonite, il polivinilcloruro (PVC), la vetroresina, le miscele cementizie e gli additivi per scavo meccanizzato, purché le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la specifica destinazione d’uso”.* Questa definizione sostituisce la voce “materiali da scavo” presente al comma b) del D.M. 161/12 chiarendo quali sono le caratteristiche per le quali un determinato materiale può essere definito con il termine “terre e rocce da scavo”.

GESTIONE TERRE DA SCAVO

DPR 120/2017

Possibili esclusioni

l'art. 24 del DPR 120/2017 disciplina l'utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina dei rifiuti.

In merito richiama espressamente l'art. 185, comma 1, lett. c) del TUA, il quale, al fine dell'esclusione dall'ambito di applicazione della norma, recita testualmente:

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato....

GESTIONE TERRE DA SCAVO

DPR 120/2017

Possibili esclusioni

Quindi l'esclusione vale qualora il terreno **escavato sia riutilizzato ai fini di costruzione** (l'esclusione dalla disciplina dei rifiuti a condizione, beninteso, che non sia contaminata previa caratterizzazione.)

GESTIONE TERRE DA SCAVO

DPR 120/2017

Possibili esclusioni

Nel concetto letterale di costruzione possiamo far rientrare anche un semplice scavo e successiva ricollocazione del terreno nel medesimo posto ad es. per interrare un tubo?

In questo caso la terra escavata non assolve alcuna funzione diversa da quella originaria.

GESTIONE TERRE DA SCAVO

DPR 120/2017

Possibili esclusioni

Diverso è il caso in cui la terra, pur nell'ambito dello stesso cantiere viene effettivamente riutilizzata, tramite ricollocazione ad es. per un livellamento di una depressione (i c.d. rimodellamenti) o per addolcire il pendio di una scarpata o, ancora, per realizzare un muro di terra armata o altri usi **effettivamente** riconducibili all'attività di costruzione.

GESTIONE TERRE DA SCAVO

DPR 120/2017

Cantiere di piccole dimensioni: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità **non superiori a seimila metri cubi**, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività/interventi autorizzati in base alle norme vigenti, comprese quelle prodotte nel corso di attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

GESTIONE TERRE DA SCAVO

DPR 120/2017

Cantiere di grandi dimensioni: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità **superiori a seimila metri cubi**, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività o di opere soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

GESTIONE TERRE DA SCAVO

DPR 120/2017

Cantiere di grandi dimensioni *non* sottoposto a VIA o AIA: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in **quantità superiori a seimila metri cubi**, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività o di opere **non** soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

GESTIONE TERRE DA SCAVO

DPR 120/2017

- Derivare da lavori di realizzazione opere – non solo edifici – es. opere ingegneria naturalistica
- Riutilizzo ammesso:
 - Stessa opera
 - Altra opera
 - In processi produttivi al posto di materiali da cava
- Il materiale deve essere idoneo senza trattamento
- Rispettare i requisiti di qualità ambientale
- Ammessa presenza materiali estranei non superiore al 20% in peso (da determinare secondo allegato 10 al DPR)

GESTIONE TERRE DA SCAVO

DPR 120/2017

Riutilizzo previsto:

- Reinterri
- Riempimenti
- Rimodellazioni
- Rilevati
- Miglioramenti fondiari e viari
- Recuperi ambientali
- Altre forme di ripristini o miglioramenti ambientali

GESTIONE TERRE DA SCAVO

DPR 120/2017

DEPOSITO INTERMEDIO:

- Destinazione d'uso del sito identico a quello di produzione delle terre (rif. Titolo V Parte IV d. lgs. 152/2006 – allegato 5 – tab. 1)
- Ubicazione del sito indicata nel Piano di utilizzo o nella dichiarazione
- Durata non superiore alle tempistiche di recupero previste nel PU o nella dichiarazione
- Possono esserci più depositi intermedi
- Oltre il periodo di deposito previsto dal PU o nella dichiarazione la terra diventa «rifiuto»

GESTIONE TERRE DA SCAVO

DPR 120/2017

PIANO DI UTILIZZO

Il nuovo regolamento prevede procedure più spedite per attestare che le terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni soddisfino i requisiti stabiliti dalle norme europee e nazionali per essere qualificate sottoprodotti. Tale procedura non sarà più subordinata alla preventiva approvazione del piano di utilizzo da parte dell'autorità competente.

GESTIONE TERRE DA SCAVO

DPR 120/2017

PIANO DI UTILIZZO

per i grandi cantieri sottoposti a VIA/AIA deve essere presentato il **Piano di Utilizzo (PU)** all'Autorità Competente (AC) sull'opera ed all'ARPA, per via telematica, **almeno 90 gg prima dell'inizio dei lavori**, in ogni caso **prima della conclusione dell'eventuale procedimento di VIA o AIA;**

GESTIONE TERRE DA SCAVO

DPR 120/2017

PIANO DI UTILIZZO

Il proponente, **decorsi 90 giorni dalla presentazione del piano** di utilizzo all'Autorità competente, **potrà avviare la gestione** delle terre e rocce da scavo nel rispetto del piano di utilizzo.

Fin dalla fase di predisposizione del piano di utilizzo, si prevede che i soggetti pubblici e privati possano **confrontarsi con le Agenzie ambientali** regionali e provinciali per le preliminari verifiche istruttorie e tecniche, anticipando lo svolgimento dei controlli di legge.

GESTIONE TERRE DA SCAVO

DPR 120/2017

DICHIARAZIONE

(art. 21 – Allegato 6)

Per i cantieri > 6.000 mc **non** sottoposti a VIA o AIA e per i cantieri < 6.000 mc:

La **dichiarazione** è presentata **dal produttore** (soggetto la cui attività materiale produce le terre e rocce da scavo) e quindi va firmata dal legale rappresentante del soggetto pubblico o privato che si configura come produttore.

GESTIONE TERRE DA SCAVO

DPR 120/2017

DICHIARAZIONE

(art. 21 – Allegato 6)

Per i cantieri di piccole dimensioni (< 6.000 mc) o per quelli di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA, la Dichiarazione va presentata almeno **15 giorni prima** dell'inizio dei lavori di scavo (art. 21, comma 1).

La **DICHIARAZIONE non** si presenta per i riutilizzi nel luogo di produzione, previa verifica della compatibilità ambientale (**analisi della terra**)

GESTIONE TERRE DA SCAVO

DPR 120/2017

DICHIARAZIONE

(art. 21 – Allegato 6)

Il proponente/produttore si assume la **responsabilità anche penale di rispettare i limiti qualitativi previsti dalla norma**, per cui è opportuno che disponga di valide informazioni tecniche a supporto dei dati inseriti nella dichiarazione, da esibire in fase di eventuali controlli. Evidentemente una certificazione analitica che attesti la qualità del materiale è un valido supporto a quanto dichiarato.

GESTIONE TERRE DA SCAVO

DPR 120/2017

CASI PARTICOLARI

Caso di TRS conformi alle **CSC** (art. 10):

- l'AC può chiedere ad Arpa di effettuare le verifiche che attestino il **non superamento delle CSC, con oneri a carico del proponente;**
- Arpa può chiedere al proponente un approfondimento di indagine in contraddittorio.

GESTIONE TERRE DA SCAVO

DPR 120/2017

CASI PARTICOLARI

- Caso di TRS conformi al valore di fondo naturale (VFN) (art. 11): il proponente segnala il superamento delle CSC (art.242 DLgs152/06) e contestualmente presenta ad Arpa un piano di indagine per definire il VFN.
- Il piano deve essere condiviso e realizzato in contraddittorio con l'Agenzia ed è a carico del proponente. Sulla base dei risultati Arpa definisce il VFN. L'utilizzo deve avvenire in sito di produzione o in un sito esterno che presenti VFN analoghi per tutti i parametri interessati.

GESTIONE TERRE DA SCAVO

DPR 120/2017

CASI PARTICOLARI

Siti in bonifica (art. 12): sulla base dei risultati della caratterizzazione (effettuati ai sensi dell'art. 242 Dlgs 152/06), entro 60 gg dalla richiesta del proponente e con oneri a suo carico, Arpa valida il **non** superamento delle CSC per la specifica Destinazione d'uso. Questo sia per il sito di produzione che per quello di destinazione indicati nel PUT

GESTIONE TERRE DA SCAVO

DPR 120/2017

Cantieri di piccole dimensioni (<6000 mc) anche sottoposti a VIA/AIA (art. 20): il produttore dimostra per le TRS il non superamento delle CSC del suolo riferite alla specifica destinazione d'uso (o del VFN) e che le TRS non costituiscano fonte di contaminazione per le acque sotterranee.

Se il sito è oggetto di bonifica, sulla base dei risultati della caratterizzazione (art. 242 D. lgs. 152/06), entro 60 gg dalla richiesta del proponente e con oneri a suo carico, Arpa valida il non superamento delle CSC per la specifica destinazione d'uso dei siti di produzione e destinazione, facendo riferimento alle procedure dell'art. 12.

GESTIONE TERRE DA SCAVO

DPR 120/2017

GRANDI CANTIERI NON SOTTOPOSTI A VIA/AIA

Cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA/AIA (art. 22): l'iter è analogo a quello dei piccoli cantieri e anche in questo caso è prevista la dichiarazione sostitutiva art. 21.

GESTIONE TERRE DA SCAVO

DPR 120/2017

Il Titolo V riguarda le situazioni di scavo in **siti in bonifica** nei quali sia già stata effettuata la caratterizzazione ai sensi dell'art. 242 del Dlgs 152/06, integra quanto già previsto dal DL n. 133/2014 e riporta le specifiche per il piano di campionamento e analisi condotto in contraddittorio con Arpa che si pronuncia entro 30 gg dalla presentazione

GESTIONE TERRE DA SCAVO

DPR 120/2017

L'utilizzo delle TRS **è consentito in situ** se risulta la conformità a CSC/VFN, nei casi in cui sono superate CSC/VFN l'utilizzo è consentito se conformi alle CSR (approvate in CdS), valide anche per l'area di utilizzo (con particolare attenzione al percorso di lisciviazione in falda).

GESTIONE TERRE DA SCAVO

DPR 120/2017

Dichiarazione di utilizzo (art. 21):

- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DPR n.445/2000), che assolve la funzione di PUT, deve essere inviata, anche solo per via telematica, al Comune di competenza e ad Arpa e al Comando del Corpo forestale almeno **15 gg** prima dell'inizio dei lavori.
- La difformità con la dichiarazione implica il **divieto** di prosecuzione della gestione delle terre come sottoprodotto.

GESTIONE TERRE DA SCAVO

DPR 120/2017

DICHIARAZIONE DI AVVENUTO UTILIZZO

(Art. 7 – Allegato 8)

- Da presentare per i cantieri obbligati al rispetto del **Piano di utilizzo** (cantieri le cui opere sono soggette a VIA o AIA con scavo superiore a 6.000 mc) o alla **dichiarazione di utilizzo**
- Da rendere a cura del produttore **entro il termine di validità del PU o della dichiarazione di utilizzo**
- Da inviare all'ARPA, al Comune competente per territorio sia dell'opera da cui deriva la terra scavata sia dell'opera che ha ricevuto la terra. In Valle d'Aosta la dichiarazione di avvenuto utilizzo è da inviare anche al Comando del Corpo forestale

La mancata presentazione determina la classificazione come rifiuto della terra scavata

GESTIONE TERRE DA SCAVO

DPR 120/2017

Il Piano di utilizzo può essere prorogato una sola volta e per la durata massima di 2 anni e solo in presenza di circostanze sopravvenute, imprevedibili o impreviste

L'indicazione del nuovo termine di scadenza del Piano di utilizzo deve essere trasmesso ad ARPA prima della scadenza precedente

RECUPERO/ SMALTIMENTO RIFIUTI DA ATTIVITA' EDILI

- I rifiuti **NON** pericolosi da demolizione, costruzione e scavo possono essere avviati ad operazioni di recupero:
 - Previa autorizzazione rilasciata ai sensi degli articoli 208 (procedura ordinaria) o 216 (procedura semplificata) della Parte IV del d. lgs. N. 152/2006;
- I rifiuti **NON** pericolosi da demolizione e costruzione, qualora non avviabili al recupero possono essere smaltiti in discariche per rifiuti speciali inerti autorizzate ai sensi dell'articolo 208 del d. lgs. 152/2006 e del d. lgs. N. 36/2003;
- I rifiuti **NON** pericolosi da scavo NON possono mai essere smaltiti in discarica, ma avviati a recupero;
- I rifiuti **PERICOLOSI** da demolizione, costruzione e scavo, non avviabili a recupero possono essere smaltiti in discarica per rifiuti speciali (non pericolosi/pericolosi) previa caratterizzazione analitica eseguita ai sensi del DM 25 settembre 2010.

GESTIONE DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO

- I rifiuti contenenti amianto possono essere gestiti esclusivamente da imprese iscritte all'Albo nazionale dei gestori ambientali alle categorie 10A o 10B. Le operazioni di rimozione e bonifica possono quindi eseguite da tali imprese, che ne risultano produttrici ed a carico delle quali sono posti tutti gli adempimenti sia in materia di sicurezza (d. lgs. N. 81/2008 – Piano di lavoro) e di gestione dei rifiuti (SISTRI)

GESTIONE DI ROCCE CONTENENTI AMIANTO

- l'impresa deve eseguire le prove di rilascio delle fibre di amianto secondo le procedure previste dal d. lgs.n. 81/2008;
- Se le fibre sono superiori ai limiti di legge, la roccia contenente amianto è rifiuto pericolosi e va gestita in conformità al Titolo V della Parte IV del d. lgs. N. 152/2006;
- Se le fibre sono inferiori ai limiti di legge, il materiale non è rifiuto e va gestito come materiale inerte da scavo